

che sorgerebbero innumerevoli, ove la legge non determinasse la porzione di tributo che debbe essere sopportata dal direttario o dal creditore censuario. La quota deve essere fissa ed invariabile per tutti, e non deve dipendere da una liquidazione particolare per ciascun caso; altrimenti l'entente cercherà di far sopportare al direttario quanta maggior parte potrà del tributo prediale, mentre l'altro cercherà di sopportarne la minima parte, e le liti saranno inevitabili. Queste liti devono essere prevenute nel modo da me suggerito. Così appunto si fece dovunque si stabilì per la prima volta il tributo prediale.

Quando il tributo prediale venne stabilito nel regno d'Italia, la ritenzione a cui fu assoggettato il direttario fu del 20 per cento, ossia del quinto dell'ammontare del canone.

In Sicilia fu pure determinato il montare della ritenzione (notiamo che la Sicilia si trovava allora nella condizione stessa in cui si trova oggi la Sardegna), e fu fissato al 1/2 per cento del canone che si pagava al direttario, e siccome per il tributo prediale si andò sempre aumentando, così ogni volta che si aumentava il tributo sul fondo si aumentava pure la quota a carico del direttario, finché la ritenzione sul montare del canone si è portata, se non erro, fino al 12 1/2 per cento.

Io non sarei ora in grado di proporre nulla di preciso sul montare della quota che si dovrebbe mettere a carico del direttario o del creditore in Sardegna, poiché per far ciò bisognerebbe conoscere quale sia per essere l'ammontare del tributo in proporzione del reddito del fondo. Crederei però che si dovesse rimandare l'articolo alla Commissione perché facesse i suoi studi, e proponesse la quota che si dovrebbe ritenere sull'ammontare del canone.

SARPA, relatore. La Commissione ha avuto presenti i diversi sistemi che su questa materia si sono osservati. In Francia effettivamente ed in Lombardia è determinata nel 5 per cento la quota per cui i canoni debbono concorrere nel pagamento delle contribuzioni, ma presso noi, per antica consuetudine, ha invalso che si dovesse ritenere una porzione corrispondente al peso. Questo è quanto attualmente si pratica nelle provincie di terraferma: eguale sistema è pure in vigore in Sardegna. Ora la Commissione trovandosi in faccia ad un sistema che è attualmente già in vigore ed un altro che è in vigore in un altro paese, quand'anche questo potesse essere in sé preferibile, la Commissione non ha creduto di dover venire attualmente ad un sistema diverso, ed ha perciò mantenuto il principio, che si potesse ritenere una porzione corrispondente al peso.

PRESIDENTE. La proposta del signor Cabella è dunque...

CABELLA. È il rinvio alla Commissione perché stabilisca la quota della ritenzione.

FAGNANI. Ho chiesto facoltà di parlare unicamente per dire che non vi è difficoltà a stabilire la proporzione nella quale devono concorrere al pagamento dei carichi il possessore della proprietà e il mutante che la gravi coll'ipoteca per alcun capitale.

Colla rendita netta imponibile di tutta la proprietà si costituisce il suo valore capitale integrale. Questo è un primo termine della proporzione. La somma capitale mutata è il secondo termine, l'imposta totale di cui è gravata l'intera proprietà è il terzo termine; la quota che è tenuto a pagare il mutuario è l'incognita, la quale, come ognuno vede, è subito determinata, poiché dei quattro termini della proporzione ve ne han tre che son noti.

RICCARDI. È mia intenzione d'insistere nelle idee che

furono accennate dal deputato Pagnani: ed uno invece sostenne francamente e in modo più conforme all'equità...

Siccome si tratta qui d'un'imposta che debbe pesare sulla rendita, e siccome fu deciso dalla Camera che debba liberarsi il possessore dei fondi dal peso che gravava su di essi per ragione dei censù, canoni e livelli, così pare che non sia più il caso di dover determinare i pro e i qua, qual sarà la porzione presa dal peso di cui verranno gravati i proprietari dei fondi perche sarà quella porzione che risulta dall'equità della imposta che sarà attribuita al fondo, meno l'ammontare del canone, censo o livello che gravava sul fondo medesimo; così se il tributo sarà imposto come cinque per cento del canone gravante sul fondo stesso sia come tre per cento per giusta distribuzione che il creditore concorrerà per queste tre quinte parti nel tributo, e il possessore del fondo concorrerà per le altre due quinte parti, e tutto ciò senza bisogno di aggiungere altro alla relazione formata dalla Commissione, redazione che a' creder mio, rende benissimo il concetto di un concetto conforme a equità.

CABELLA. Le osservazioni dell'onorevole preopinante mi confermano pienamente nella mia opinione, perché vedo che si lui che l'onorevole deputato Pagnani intendeva il particolare sesto nel modo che l'avevo inteso io, cioè che la quantità della ritenzione accordata all'entente sul montare del canone debba dipendere da una liquidazione particolare per ciascun direttario ed usista. Ora è appunto questo sistema che darebbe luogo a tante liti quanti sono i fondi censuati, e che io perciò vorrei escluso. La quota della ritenzione dovrebbe essere eguale per tutti i casi, per tutti i canoni, e perciò appunto dev'essere determinata dalla legge. Facendo all'ipotesi che seguirebbe ancora che i proprietari di livelli e canoni non sarebbero egualmente gravati, non lo sarebbe per il meno secondo le risultanze degli estimi, e si troverebbe, per esempio, che un proprietario il quale percepisce un canone tenuissimo, caso assai frequente, se il fondo soggetto al canone fosse estimato di poco reddito, sopporterebbe un peso enormemente grave rispetto ad un altro direttario il quale percepisse un canone assai forte sopra un fondo estimato ad un reddito eguale. Non è questa l'eguaglianza che intende il legislatore; il legislatore vuole che il canone sia gravato da una ritenzione proporzionale al tributo ed eguale in tutti i casi. Quindi tutti i canoni debbono sopportare una quota uniforme del tributo, sia esso di 5 per cento o di 10 per cento non entro nella questione di quantità che dovrà essere risolta dalla Commissione, ma dico che la ritenzione dev'essere eguale per tutti e consistere in una parte del canone proporzionale al tributo che si prende sul reddito del fondo, e non già dipendere dal reddito particolare di ciascun fondo. Ecco il termine di eguaglianza che si cerca per i demagoghi stesse adunque che furono adottate dal deputato Riccardi io credo che si debba correggere la legge, onde non dipenda dai rapporti particolari fra il direttario e l'entente nei singoli casi, ma dai rapporti generali del dominio diretto col dominio utile la determinazione della quota che debbe sopportare il direttario nel tributo prediale.

PRESIDENTE. Domando se è appoggiata la proposta del deputato Cabella che vorrebbe si stabilisse nella legge stessa una quota fissa da rapportare sopra i canoni, livelli e censuari mandando poi l'articolo alla Commissione affinché ne determini l'ammontare.

(È appoggiata.)

DE' CANNI, commissario regio. Furò onorevole preopinante che l'articolo 3 di questa legge riserva ancora al Parlamento la fissazione del tributo, e che non sa-